

Consiglio dei Ministri n. 43 dell'8 settembre 2017

11 Settembre 2017

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell' [8 settembre 2017, n. 43](#), ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma, dal 29 agosto 2017 risultano adottati [10 provvedimenti attuativi](#), di cui 2 dell'attuale Governo e 8 riferiti all'Esecutivo precedente.

Il Consiglio ha, tra l'altro, approvato i seguenti provvedimenti:

- in esame preliminare, tre decreti legislativi che introducono disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015):

> un D.Lgs recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

Il decreto apporta alcune integrazioni e modifiche alla disciplina di alcuni profili relativi all'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche con riferimento al regime transitorio relativo ai procedimenti disciplinari pendenti, chiarendo al contempo l'assetto di alcune funzioni trasferite.

> un D.Lgs recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

Il decreto integra e modifica alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, al fine di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Tra le linee portanti del nuovo intervento legislativo:

- proseguire nell'opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento;
- rafforzare la natura di "carta di cittadinanza digitale" della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e *mobile-oriented*, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti *online*;
- promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;

> un D.Lgs recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente le autorità portuali"*.

Il decreto tiene conto del riparto di competenze costituzionale tra Stato e Regioni, prevedendo una nuova classificazione dei porti e creando una netta distinzione tra porti nazionali e porti regionali, con la conseguente ripartizione degli oneri relativi alle spese infrastrutturali. Inoltre, con la nuova classificazione è previsto che le funzioni dei porti non siano più predeterminate normativamente,

ma stabilite dal piano regolatore portuale, al fine di rendere più snelle le modifiche di utilizzo delle aree portuali rispetto al mutare dei traffici commerciali. La nuova normativa prevede, tra l'altro, la seguente classificazione:

- categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
- categoria II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza internazionale e nazionale, rientranti nelle Autorità di Sistema portuale (AdSP);
- categoria III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza interregionale e regionale.

Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, approvato alcuni decreti legislativi che introducono misure necessarie all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei, tra cui:

- in esame definitivo un D.Lgs recante *“Attuazione della direttiva 2014/87/EURATOM che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (legge n. 114/2015 – legge di delegazione europea 2014)”*.

- in esame preliminare un D.Lgs recante *“Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine”*.

Il regolamento europeo sui fondi di investimento europei a lungo termine (*European Long-Term Investment Fund* – ELTIF) disciplina, in particolare:

- la commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF, sia presso gli investitori al dettaglio che presso gli investitori professionali in tutta l'Unione europea;
- la procedura armonizzata per l'autorizzazione dei fondi di investimento a lungo termine;
- la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (ad esempio il divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto);
- la prevenzione dei conflitti di interessi;
- gli obblighi di trasparenza e le condizioni di commercializzazione.

Il decreto, in attuazione della legge di delegazione europea 2015, apporta al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento, attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti, nonché il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti. Inoltre, il testo introduce le modifiche alla normativa vigente necessarie ad assicurare un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali, nell'ambito delle quali ha, tra l'altro, deliberato di impugnare la Legge della Regione Puglia n. 28 del 13/07/2017, *“Legge sulla partecipazione”*, in quanto alcune norme prevedono strumenti di partecipazione regionale relativamente a opere statali e di interesse nazionale che incidono significativamente sul dibattito pubblico previsto per tali opere dalla legislazione statale di riferimento. Ne consegue la violazione della competenza legislativa riservata allo Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; la violazione dei criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione per l'allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative; nonché la violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97, primo comma, della Costituzione;

e, di non impugnare, tra l'altro, le seguenti:

Legge Statutaria della Regione Valle d'Aosta, pubblicata sul Bur n. 37 del 16/08/2017: "Testo di legge di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante: "Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n.19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale)", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2017, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti";

Legge della Regione Emilia Romagna n. 15 del 18/07/2017, recante "Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 - abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali . Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012, n. 2 del 2017 e n. 4 del 2017";

La legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 18/07/2017, "Legge comunitaria regionale per il 2017";

Legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 18/07/2017, "Legge comunitaria regionale per il 2017";

Legge della Regione Veneto n. 15 del 18/07/2017, recante "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto".